



PTCP 2008

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

linee guida

per l'autorizzazione degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili



Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili

SOMMARIO

Sezione A – Energia rinnovabile e governo del territorio

01. Compatibilità urbanistica in generale

02. Procedure, autorizzazioni, Procedimento Unico

03. Energia rinnovabile e tutele paesaggistico-ambientali

Sezione B - allegati

Allegato 01 - Schemi procedurali per l'autorizzazione degli impianti

Allegato 02 - Elaborati necessari alla valutazione delle domande di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti ed opere connesse ai sensi dell'art 12 del D.lgs. 387/2003

Allegato 03 - Principale Normativa di Riferimento



SEZIONE A - Energia rinnovabile e governo del territorio

01. *Compatibilità urbanistica*

Territorio rurale

Il Dlgs. 29/12/2003, n. 387 (nel seguito d.lgs 387) all'art. 12 stabilisce, tra l'altro, che è ammessa l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in "zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" tenendo conto delle disposizioni inerenti le tradizioni agro-alimentari, la biodiversità, il patrimonio culturale e il paesaggio rurale.

Si ritiene dunque che sia prerogativa della pianificazione individuare le condizioni di sostenibilità per l'insediamento degli impianti energetici a fonti rinnovabili con riferimento alla "valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale".

Inoltre il PTCP, per la valenza di piano territoriale che disciplina i valori paesaggistici ed ambientali, ha il compito di individuare le zone di valore paesaggistico ed ambientale in cui l'allestimento degli impianti sia da escludere, ovvero da limitare e condizionare a particolari cautele (vedi successivo paragrafo 3).

In merito pertanto alle condizioni di sostenibilità e compatibilità sopra richiamate e relative al territorio rurale (cioè escluse le aree urbanizzate e/o urbanizzabili) il PTCP ha stabilito quanto segue:

1. riguardo alla localizzazione occorre valutare l'ammissibilità degli impianti in relazione alle tutele paesaggistiche ed ambientali vigenti come specificato al successivo paragrafo 3;
2. riguardo alla tipologia dell'impianto ed alla fonte energetica, occorre valutare l'impatto che lo stesso può produrre rispetto all'assetto ed alla vocazione agricola del territorio:
 - o **solare fotovoltaica:** gli impianti vanno installati preferibilmente sulle superfici di copertura dei manufatti edilizi (fatte salve le disposizioni urbanistico-edilizie di tutela del valore storico-architettonico) e sulle aree di pertinenza dell'insediamento rurale, al fine di non sottrarre superficie utile alle coltivazioni.

Allo scopo di limitare il consumo di suolo fertile e per salvaguardare le tradizioni agroalimentari ed il paesaggio agrario, è stata definita per gli impianti a terra in territorio rurale la soglia di 8.000 mq complessivamente interessati dal singolo impianto (impianti distinti ma contigui sono considerati unitariamente). Detta superficie non va intesa come proiezione a terra dei soli pannelli, ma può essere calcolata ad esempio in analogia ai criteri stabiliti nei regolamenti europei per il calcolo delle superfici vitate (Reg. CE 555/2008, art. 75)¹.

Il PTCP ha così individuato una dimensione massima che - rispetto alla superficie media a livello provinciale dei fondi agricoli - non travalichi la dominanza dell'uso agricolo dei suoli e conseguentemente del paesaggio e del patrimonio culturale rurale.

¹ la superficie interessata è delimitata dal perimetro esterno dei filari a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari stessi.



In quest'ottica il Ptcp (cfr. art. 16, comma 17 e segg.) introduce la possibilità di realizzare parchi fotovoltaici anche di espansioni superiori agli 8000 mq, ma solo in quelle aree che pur essendo classificate agricole siano effettivamente penalizzate per insalubrità o per impatti da attività preesistenti (ad esempio presso le principali infrastrutture di trasporto e nelle aree intercluse, i grandi impianti tecnologici/industriali, le attività estrattive, ecc.). Spetta al Comune verificare in concreto l'esistenza di tali condizioni e darne attestazione in sede di rilascio del titolo abilitativo dell'impianto.

- **biomassa e biogas:** valorizzazione delle risorse locali ed ottimizzazione della filiera corta;
- **eolica:** corretto inserimento ambientale e paesaggistico; ottemperanza alla Direttiva Uccelli (2009/147/CE);
- **idroelettrica:** salvaguardia della risorsa idrica (cfr. Allegato 5 NA, punto 7.4);

Al di fuori di tali condizioni si ritiene che gli impianti non siano compatibili con il territorio rurale e dunque non conformi con la destinazione d'uso ordinaria.

Territorio Urbanizzato/urbanizzabile

Per quanto riguarda il territorio urbanizzato/urbanizzabile il Ptcp non pone limiti alla realizzazione degli impianti, fatte salve le norme urbanistiche sulla tutela dei centri storici e del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico.

Nel seguito si propone un elenco sintetico dei casi-tipo che si possono verificare:

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare in edifici e fabbricati esistenti, quali pertinenze degli stessi sono assimilati a tutti gli effetti ad impianti tecnologici e non pongono problemi di conformità urbanistica;
2. Sono di norma sempre ammissibili gli impianti che si configurino come dotazioni territoriali degli insediamenti ai sensi dell'art. A-22 della L.R. 20/2000 (aggiuntive e distinte dalle attrezzature e spazi collettivi ex art. A-24 L.R. 20/2000). Qualora le opere costituiscano impianti tecnologici al diretto servizio delle funzioni insediate o insediabili, in quanto opere di urbanizzazione, si ritengono sempre conformi alla disciplina urbanistica vigente;
3. Gli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete o a terzi utilizzatori, di norma sono compatibili con destinazioni d'uso di tipo produttivo e commerciale, sia esclusivo che prevalente.

In casi particolari potrebbe rivelarsi una discrasia con destinazioni urbanistiche specifiche e particolari, i cui obiettivi siano evidentemente in contrasto con la produzione di energia. In tali casi, il rilascio del titolo abilitativo/autorizzazione è subordinato ad una variante normativa allo strumento urbanistico comunale attraverso la quale introdurre la specifica destinazione d'uso in aggiunta o in sostituzione a quella previgente. La variante può essere incorporata in una Autorizzazione Unica conseguita ai sensi dell'art 12, d.lgs 387 nei casi previsti (vedi paragrafo successivo). Occorre comunque osservare le procedure obbligatorie stabilite dalla legge secondo i principi dell'urbanistica (pubblicazione, osservazioni, ecc.).



Qualora il procedimento unico non si attivi ai sensi del comma 5, art. 12, d.lgs 387, si può sempre operare con procedimento ordinario di variante allo strumento urbanistico (PRG o RUE), da concludersi in tempo utile rispetto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dalla legge.

4. Gli impianti di cui trattasi si ritengono ammissibili anche nelle aree a destinazione urbanistica per servizi, impianti o attrezzature d'interesse generale, nei limiti in cui non siano in contrasto con la specifica funzione prevista dallo strumento urbanistico comunale.
5. La realizzazione di impianti da parte di soggetti che svolgano istituzionalmente l'attività di produzione e distribuzione di energia, si può ritenere assimilabile ad opera di infrastrutturazione del territorio ed in quanto tale la sua realizzazione è possibile a condizione che sia espressamente prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

PSC-POC-RUE

- il PSC, in applicazione degli articoli A-23 e A-25 della L.R. 20/2000, individua le aree più idonee alla localizzazione di impianti di dimensioni e impatti potenzialmente significativi, quali di norma quelli dei punti 3 e 5 precedenti. Il PSC fornisce altresì disposizioni al fine di conseguire l'obiettivo della sostenibilità energetica degli insediamenti esistenti e di quelli previsti. Nel territorio rurale il PSC può inoltre specificare in senso più restrittivo le condizioni di sostenibilità in ordine a localizzazione e tipologia degli impianti stabilite dal Ptcp ed illustrate nel successivo capitolo 3.
- Il POC localizza le dotazioni ecologico ambientali previste al fine della sostenibilità energetica degli ambiti in trasformazione/riqualificazione.
- Il RUE definisce le modalità di autorizzazione dell'impianto e la tipologia del titolo abilitativo.



02. Procedure, autorizzazioni, Procedimento Unico

L'art. 12 del d.lgs 387, in merito alle procedure per l'autorizzazione degli impianti, dispone quanto segue:

- comma 3) gli impianti in oggetto sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla Provincia (delegata dalla Regione, L.R. 26/2004), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, tramite Conferenza di Servizi ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, convocata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione;
- comma 4) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, e il termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio non può comunque essere superiore a centottanta giorni. La finanziaria 2008, variando il testo del d.lgs 387, ha aggiunto che, nel rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico artistiche vigenti, l'autorizzazione unica cui sono soggetti gli impianti "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".
- comma 5) gli impianti per i quali non siano previste autorizzazioni di alcun tipo (oltre al semplice titolo abilitativo), il procedimento di cui ai commi 3 e 4 non si attiva. In tali casi l'impianto è autorizzabile attraverso le ordinarie procedure previste dalle norme vigenti in materia di edilizia.

Di seguito una casistica del diverso regime autorizzatorio cui possono essere sottoposti gli impianti.

ATTIVITA' LIBERA

Il d.lgs 115/08, art. 11, com. 3 sancisce che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività.

Alla stessa stregua sono considerate le unità di micro cogenerazione aventi capacità di generazione non superiore ai 50 kW (L. 99/2009);

La legge regionale 31/2002 dispone che gli interventi di manutenzione ordinaria siano sottoposti ad attività edilizia libera.

DIA

Gli impianti aventi capacità di generazione inferiori alle soglie sotto riportate (tabella allegata al d.lgs 387, introdotta dalla legge 244/2007) sono comunque sottoposti alla disciplina della denuncia di inizio attività:

- | | |
|---------------------------|--------|
| o eolica: | 60 kW |
| o solare fotovoltaica: | 20 kW |
| o Idraulica: | 100 kW |
| o Biomassa: | 200 kW |
| o Gas da rifiuti, biogas: | 250 kW |

Alla stessa disciplina di DIA sono inoltre sottoposti:

- o gli impianti da installare in/su edifici esistenti a prescindere dalla destinazione d'uso, in quanto assimilabili ad opere di manutenzione straordinaria, fatte salve le fattispecie di cui al d.lgs 115/08, art. 11, ricadenti nel precedente caso (attività libera);
- o unità di piccola cogenerazione alimentate a fonti rinnovabili aventi capacità di generazione non superiore ai 1.000 kW (L. 99/2009, art. 27, c. 20);



Inoltre sono soggetti a DIA anche gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ad 1 MW ove per gli stessi non sia prevista alcuna autorizzazione: ciò per il combinato disposto dell'art. 5, 7° comma, del DM 19.2.2007, dell'art. 12, 5° comma, del D.lgs 387/2003 e dell'art. 27, comma 43 lett. a) della legge n. 99/2009.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Gli impianti per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione (art. 12, com. 5, d.lgs 387) e non ricadenti nella casistica di cui ai punti precedenti, sono sottoposti alla disciplina del permesso di costruire².

AUTORIZZAZIONE UNICA

Qualora contestualmente al rilascio del titolo abilitativo fossero necessarie una o più autorizzazioni si attiva il procedimento unico di cui all'art. 12 d.lgs 387. Secondo la legge al fine di facilitare l'autorizzazione degli impianti, la costruzione e l'esercizio degli stessi sono soggetti ad una **autorizzazione unica** in cui confluiscono tutti gli atti autorizzativi necessari. Questa è rilasciata dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico e di conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1991 e s.m.i., a cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Detta autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto.

L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel qual caso non si può prescindere dal corretto esercizio del potere urbanistico, il quale presuppone:

- il deposito e la pubblicazione del progetto che fa variante;
- un periodo non inferiore a 30 giorni per le osservazioni dei soggetti interessati;
- il parere obbligatorio dell'autorità urbanistica sovraordinata (la Provincia) deliberato dalla Giunta;
- la deliberazione di approvazione del consiglio comunale.

SCREENING/VIA

Per le varie tipologie di impianti occorre considerare il D.lgs 152/2006 e la Legge Regionale n. 9/99.

- Con riferimento ad impianti fotovoltaici sono da sottoporre a procedura di screening gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda", con potenza complessiva superiore a 1MW" (soglia dimensionale introdotta dall'art. 27, comma 43 della Legge 99/2009).
- Per quanto attiene gli impianti idroelettrici sono assoggettati a screening gli "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100KW".
- Per gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda la soglia dimensionale è pari a 50MW.
- Con riferimento all'energia eolica la procedura di valutazione ambientale deve essere affrontata nel caso di "impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1MW" (soglia dimensionale introdotta dall'art. 27, comma 43 della Legge 99/2009).

Al di sotto delle suddette soglie la procedura di SCREENING/VIA non si attiva. In tal caso, e qualora non sia necessaria l'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, è il Comune ad autorizzare l'impianto applicando le norme del proprio Piano e le disposizioni della pianificazione sovraordinata. In tal senso fra i compiti del Comune c'è la valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere ricadenti in zone definite sensibili ai sensi dell'art. 16 del Ptcp 2008, ovvero il diniego di interventi di questo tipo in zone escluse ai sensi dello stesso disposto.

² si veda al proposito anche la deliberazione di Giunta Regionale n. 1255/2008



03. Energia rinnovabile e tutele paesaggistico-ambientali

Le diverse tipologie di tutela nei confronti delle quali l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è potenzialmente critica o da attuare con le dovute cautele sono di seguito elencati:

- Aree protette (L.R. n. 6/2005, Ptcp art. 88);
- Siti di Rete Natura 2000 (L.R. n. 6/2005, Ptcp art. 89);
- Aree vincolate per legge (ope legis) o con specifico decreto ("galassini"), (D.lgs 42/2004 "Codice Paesaggio" artt. 136 e 142, Ptcp art. 36);
- Zone, sistemi ed elementi di tutela del Ptcp.

All'interno delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 l'installazione degli impianti è da considerarsi vietata laddove esplicitamente escluso da specifiche disposizioni vigenti, quali gli atti istitutivi, misure specifiche di conservazione, piani di gestione, direttive, ecc. In tal senso, ad esempio, in applicazione della delibera di Giunta regionale 1224 del 28/07/2008 non è consentita l'installazione di nuovi impianti ad energia eolica (fatti salvi quelli per autoproduzione e con potenza complessiva non superiore a 20 kW) nelle Zone di Protezione Speciale (dir. 79/409/CEE). In tutti i casi in cui non sussistano divieti espliciti, in sede di autorizzazione o di rilascio del titolo abilitativo saranno valutate le condizioni di compatibilità rispetto alle tutele vigenti.


In rapporto alle tutele paesaggistico-ambientali derivanti dal PTPR, il Ptcp ha stabilito per il territorio rurale (v. art. 16, com. 17 e seguenti) le zone ove gli impianti sono da considerare non ammissibili (zone escluse), le zone in cui l'installazione è condizionata ad idonea valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica (zone sensibili), e le zone in cui l'installazione è generalmente ammessa (zone consentite).

Gli impianti considerati alla stregua di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della legislazione vigente, sono da considerare ammissibili anche nelle zone escluse.

Quanto sopra si è basato sulla direttiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre 2004 n. 2131, circa l'ammissibilità delle opere d'interesse locale ricadenti all'interno di zone di tutela del PTPR.



Condizioni di sostenibilità per l'installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili in rapporto alla sensibilità paesaggistica ed ambientale del territorio (Ptcp, NA, art. 16)





SEZIONE B - allegati

Allegato 01 - Schemi procedurali per l'autorizzazione degli impianti

Allegato 02 - Elaborati necessari alla valutazione delle domande di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti ed opere connesse ai sensi dell'art 12 del D.lgs. 387/2003


Allegato 03 - Principale Normativa di Riferimento



Allegato 01 - Schemi procedurali per l'autorizzazione degli impianti




IMPIANTI EOLICI Fasi procedurali per l'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ai sensi del D.lgs 387/03.






IMPIANTI EOLICI Fasi procedurali per la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE degli impianti (L.R. 9/99).






IMPIANTI FOTOVOLTAICI Fasi procedurali per l'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ai sensi del D.lgs 387/03.






IMPIANTI FOTOVOLTAICI Fasi procedurali per la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE degli impianti (L.R. 9/99).






IMPIANTI A BIOMASSE (compresi gas di discarica, residuati da depurazione, biogas) Fasi procedurali per l'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ai sensi del D.lgs 387/03.






IMPIANTI A BIOMASSE (non classificabili come rifiuti) Fasi procedurali per la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE degli impianti (L.R. 9/99)





IMPIANTI IDROELETTRICI Fasi procedurali per la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE degli impianti (L.R. 9/99) e per L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ai sensi del D.lgs 387/03.





Allegato 02 - Elaborati necessari alla valutazione delle domande di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti ed opere connesse ai sensi dell'art 12 del D.lgs. 387/2003

Si riporta di seguito un elenco indicativo degli elaborati da presentare all'atto di deposito della domanda di autorizzazione, utili alla corretta valutazione della proposta.

L'istanza dovrà contenere il progetto definitivo dell'impianto e delle opere connesse, comprensivo dell'inquadramento urbanistico e territoriale dello stesso:

CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA

- a) Distinta elaborati presentati;
- b) Elaborati grafici:
 - 1) Inquadramento territoriale e urbanistico dell'impianto e delle opere connesse (indicare in ogni stralcio l'ubicazione della proposta):
 - a. Estratto topografico preferibilmente su CTR (scala 1:10.000) con inquadramento della proposta nel contesto;
 - b. Stralcio di PRG/PSC-POC-RUE e PTCP (solo elaborati significativi) nonché della vincolistica in scala adeguata qualora mancanti o non efficacemente rappresentati negli strumenti di pianificazione citati (ad es. vincolo idrogeologico, vincoli paesaggistici ex D.lgs 42/2004, aree protette, ecc.);
 - c. Estratto catastale (scala 1:2000);
 - d. Documentazione fotografica dello stato di fatto
 - 2) Progetto dell'impianto e delle opere connesse (layout impianto)
 - a. Elaborati grafici di progetto dell'impianto (piante, prospetti, sezioni, ecc.)
 - b. Simulazioni fotografiche o 3D/rendering del progetto nel contesto;
 - c. Schemi funzionali dell'impianto e opere connesse ;
 - d. Planimetria dei punti di emissioni in atmosfera con relativa tabella riassuntiva (se necessaria);
 - e. Planimetria delle sorgenti sonore presenti (se necessaria);
 - f. Planimetria elettrodotto o di opere di connessione alla rete elettrica (fino al punto di consegna)
- c) Elaborati analitici
 - 1) Relazione tecnica generale che dovrà comprendere
 - Dati generali del proponente, oppure copia dell'estratto dell'atto societario da cui si deduce il nominativo del legale rappresentante della società gestrice dell'impianto;
 - Finalità del progetto, descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti
 - Inquadramento normativo con particolare riferimento a tutte le autorizzazioni necessarie al fine del procedimento unico.
 - Descrizione del processo produttivo
 - Descrizione dell'impianto e dei componenti dettagliando le varie fasi del processo
 - Descrizione della fonte utilizzata in particolare:
 - per biomasse e biogas, descrizione delle modalità di approvvigionamento, provenienza della risorsa utilizzata e descrizione del materiale in ingresso con particolare riferimento alla definizione di "sottoprodotto" di cui alla normativa specifica di settore.



- per impianti eolici, descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento.
 - Bilancio energetico complessivo con l'analisi della producibilità attesa
 - Analisi ambientale di sintesi
 - Descrizione di eventuali opere di mitigazione e/o compensazione
 - Descrizione del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, comprensiva della stima dei relativi costi di dismissione.
- 2) Scarichi idrici: (se necessario)
 - Approvvigionamento e bilancio idrico
 - Descrizione degli scarichi idrici dello stabilimento, del loro recapito, delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, indicazione dei sistemi di depurazione, planimetria in scala adeguata indicante la rete fognaria interna dello stabilimento.
 - 3) Emissioni in atmosfera (se necessario):
 - Quadro riassuntivo dei punti di emissioni in atmosfera dell'impianto e opere connesse.
 - Descrizione del processo produttivo e, ove presente, dell'impianto di abbattimento.
 - 4) Dettagli tecnici dei principali componenti dell'impianto (ad es. da documentazione tecnica del fornitore degli stessi).
 - 5) Documentazione attestante la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'intero progetto, ai sensi dell' art. 27 c. 42 della Legge 99/09
 - 6) Relazione di valutazione impatto elettromagnetico (se necessario)
 - 7) Valutazione previsionale di impatto acustico (se necessario)
 - 8) Se già disponibile preventivo redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o locale recante la soluzione tecnica minima per la connessione (STMG).
 - 9) Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto e copia dell'invio degli elaborati ai vari enti deputati al rilascio di nulla osta o atti di assenso comunque denominati (se necessaria) comprensivi anche di:
 - Richiesta della pubblica utilità dell'opera, inamovibilità;
 - Descrizione della necessità eventuale di variante allo strumento urbanistico comunale;
 - Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera (sostituisce la relazione geologica se contiene elementi di valutazione relativi all'assetto idrogeologico dell'ambito territoriale interessato), come previsto dalla normativa di settore vigente;
 - 10) Relazione paesaggistica o Autorizzazione se già rilasciata (se necessario)
 - 11) Copia della richiesta di parere di conformità Vigili del Fuoco oppure parere di conformità già rilasciato (se necessario)

La domanda dovrà inoltre essere corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dagli Enti competenti sulla base delle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Nel caso di impianti soggetti al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA/SCREENING) si rimanda alla normativa di settore per quanto riguarda la documentazione necessaria alla presentazione della domanda. Si sottolinea che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, in caso sia necessario attivare la procedura di VIA, sarà contenuta nella stessa.



Allegato 03 - Principale Normativa di Riferimento

Normativa comunitaria

- **Direttiva 85/337/CEE del Consiglio in data 27/6/1985** concernente “la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio in data 3 Marzo 1997
- **Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23/03/1994** concernente il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”
- **Direttiva 96/92/CE** “Norme comuni per il mercato interno dell’elettricità”
- **Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 27/6/2001** concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”
- **Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27/09/2001** “Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- **Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16/12/2002** concernente “rendimento energetico nell’edilizia”
- **Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 08/05/2003** concernente “promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”
- **Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 26/05/2003** che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione
- **Direttiva 2003/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 27/10/2003** concernente “la ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”
- **Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 11/02/2004** concernente “la promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia” in modifica alla direttiva 92/42/CEE
- **Comunicazione della Commissione della Comunità Europea in data 7/12/2005** “Piano d’azione per la biomassa”
- **Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 20/10/2008** “Nuova direttiva rifiuti”

Normativa nazionale

- **L. n. 10/1991** “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
- **L. n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91 (attuazione della L. n. 46/90) nel testo vigente** “Norme per la sicurezza degli impianti”
- **D.M. 5/2/1998** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
- **D.Lgs. n. 79/1999** “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”
- **D.Lgs. n. 351/1999** “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”
- **D. Lgs. n. 228/2001** “Orientamento e modernizzazione in agricoltura”
- **D.P.R. n. 380/2001** nel testo vigente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “
- **D. Lgs. n. 387/2003** “Attuazione integrale della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- **Legge 239 del 23/08/2004** “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”



- **D. Lgs. n. 59/2005** "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- **D. Lgs. n. 152/2006** nel testo vigente "Norme in materia ambientale"
- **L. n. 296/2006**, comma 1117 e 1120, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)"
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/2/2007**
- **L. n. 244 del 24/12/2007**, art. 2, comma 154 – 161, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008)"
- **D. Lgs. n. 81/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- **D.Lgs. n. 4/2008** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- **D.lgs 115/2008** Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
- **Legge 99/2009** contenente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Normativa regionale

- **L.R. 18/5/1999, n. 9** "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" integrata dalle norme del D.Lgs. n. 152/2006
- **L.R. 24/3/2000, n. 20** "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"
- **L.R. 24/11/2002, n. 31** "Disciplina generale dell'edilizia"
- **L.R. 19/12/2002, n. 37** "Disposizioni regionali in materia di espropri"
- **L.R. 11/10/2004, n. 21** "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- **L.R. 23/12/2004, n. 26** "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"
- **L.R. 13/6/2008, n. 9** "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del D. Lgs. n. 152/2006"

Piani, programmi e atti di indirizzo regionali e provinciali

- **Piano Energetico Regionale** approvato con delibera dell'assemblea legislativa n. 141/2007
- **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Emilia**, adottato con deliberazione consiliare n. 92 del 06/11/2008, art. 16 NA (comma 17 e seguenti per il territorio rurale), e Allegato 05 NA, paragrafo 7.4
- **Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria della Provincia di Reggio Emilia** approvato con delibera consiliare provinciale n. 113 del 18/10/2007
- **Deliberazione della giunta regionale n. 1255 del 28/7/2008** avente per oggetto "Indirizzi sugli impianti di biogas di piccola o microgenerazione: primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti"
- **Deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 3/11/2008** avente per oggetto "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico".
- **Circolare regionale** prot. 2008/269360 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9.
- **Circolare regionale** prot. 2009/49760 del 27/2/2009 avente per oggetto "Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009".

Piani urbanistici comunali (PRG o PSC/RUE/POC)